

TERRITORI DANNEGGIATI

(circ. 59/09 - circ. 96/09 - DPCM 16/04/09 - DPCM 17/07/09)

Regioni interessate dal sisma:

ABRUZZO

per le province di:

- **L'Aquila:**
 - **DPCM 16/04/09:** Acciano, Barete, Barisciano, Castel del Monte, Campotosto, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel di Ieri, Castelvechio Calvisio, Castelvechio Subequo, Cocullo, Collarmele, Fagnano Alto, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L'Aquila, Lucoli, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio ne' Vestini, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant'Angelo e Villa Santa Lucia degli Abruzzi;
 - **DPCM 17/07/09:** Bugnara, Cagnano Amiterno, Capitignano, Fontecchio e Monteleone
- **Teramo:**
 - **DPCM 16/04/09:** Arsita, Castelli, Montorio al Vomano, Pitracamelata e Tossicia;
 - **DPCM 17/07/09:** Colledara, Fano Adriano e Penna Sant'Anrea;
- **Pescara:**
 - **DPCM 16/04/09:** Brittoli, Bussi sul Tirino, Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Popoli e Torre de' Passeri.

STATO D'EMERGENZA

(circ. 59/09)

A seguito del sisma che in data **6 aprile 2009** ha colpito la provincia di L'Aquila e vari comuni delle province di Teramo e Pescara, è stato dichiarato lo stato d'emergenza nei suddetti territori fino al 31/12/2010 con il DPCM 06/04/2009.

SOSPENSIONE CONTRIBUTIVA

(circ. 59/2009 - circ. 96/2009 - msg 2831 del 29/01/2010 - circ. 117/2010)

Per il suddetto evento calamitoso è stata disposta a più riprese la sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali; in particolare:

- un primo periodo di sospensione fino al **30 novembre 2009** (OPCM 3754/2009, art. 2, c. 1);
- un ulteriore periodo di sospensione dal **1° dicembre 2009** al **30 giugno 2010**, fatti salvi eventuali versamenti già effettuati che non possono essere rimborsati (OPCM 3837/2009, art. 1, c. 1, così come modificato e integrato dall'OPCM 3843/2010, art. 9); da tale ulteriore sospensione sono stati esclusi gli Istituti di credito e assicurativi (art. 1, c. 2);
- un ulteriore periodo di sospensione dal **1° luglio 2010** al **15 dicembre 2010** (D.L. 78/2010, art. 39, convertito con modificazioni nella L. 122/2010), fatti salvi eventuali versamenti già effettuati. Ferma restando l'esclusione degli Istituti di credito e assicurativi, quest'ultima sospensione è concessa esclusivamente ai seguenti soggetti:

1. persone fisiche, titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo;
2. soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d'affari **non superiore a 200.000 euro**. Con circolare 44/E del 13/08/2010 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che tale volume d'affari deve essere riferito all'anno d'imposta 2009 e deve risultare dalla dichiarazione IVA di tale anno, oppure, nel caso in cui non sia stata presentata, deve essere desunto dal contribuente dai dati contabili in suo possesso. Per usufruire della sospensione i soggetti interessati devono presentare alla sede Inps competente, entro il **16 settembre 2010**, una dichiarazione di responsabilità, redatta ai sensi del DPR 445/2000, attestante la realizzazione nell'anno di imposta 2009 di un volume d'affari non superiore a 200.000 euro. Eventuali sospensioni indebite, emergenti dalla verifica dei requisiti presso l'Agenzia delle Entrate, verranno recuperate con l'applicazione del regime sanzionatorio ordinario.

Con circ. 59/09 l'Inps ha disposto inoltre che la presentazione delle denunce telematiche possa essere prorogata fino al termine della sospensione.

La volontà di adesione al beneficio deve essere manifestata con apposita domanda presso la sede Inps competente.

Secondo i principi generali che regolano le sospensioni contributive per calamità naturali (v. circ. 106/2008), il datore di lavoro, committente o associante che aderisce al beneficio sospende sia la quota contributiva a proprio carico che quella del lavoratore, sia esso dipendente, collaboratore o associato in partecipazione.

Viceversa nel caso in cui il datore di lavoro, committente o associante non voglia aderire al beneficio o non possa perché privo dei requisiti

richiesti, non può sospendere la sola quota del lavoratore, ancorché questi risieda nei territori danneggiati ed abbia subito danni, poiché le due sospensioni non sono fruibili in maniera disgiunta.

Peraltro nei rapporti di lavoro subordinato, laddove il datore di lavoro trattenga nella busta paga del lavoratore la quota a suo carico e non provveda al versamento, è soggetto alle norme sull'illecito penale, di cui all'art. 2 del D.L. 463/1983, convertito in L. 638/1983, oltre che alle sanzioni amministrative previste.

SOGGETTI BENEFICIARI

Ferma restando la limitazione della proroga disposta dalla L. 122/2010, secondo i principi generali di cui alla circ. 106/2008, beneficiari della sospensione contributiva sono:

- i datori di lavoro dipendente (agricolo e non);
- artigiani e commercianti;
- i lavoratori autonomi agricoli;
- i soggetti tenuti al versamento contributivo per attività lavorative iscrivibili alla Gestione Separata (liberi professionisti, committenti, associanti).

Condizione indispensabile per accedere al beneficio è che tali soggetti esercitassero un'attività lavorativa alla data del 5/04/09, per la quale erano regolarmente iscritti alla relativa gestione previdenziale; non è quindi sufficiente la circostanza che nei territori danneggiati si trovi la sede legale senza alcuna operatività (v. circ. 106/2008).

SETTORE PUBBLICO

(circ. 96/09)

Nel periodo dal 6 al 30 aprile 2009 la sospensione ha operato anche per il settore pubblico, in particolare per i contributi in scadenza al 16 aprile e per quelli in maturazione dal 6 al 30 aprile.

Dal 1° maggio 2009 la sospensione opera per i soli soggetti privati (OPCM 3757/09, art. 2, c. 1).

SOGGETTI ASSISTITI DA PROFESSIONISTI RESIDENTI

(circ. 96/09)

L'OPCM 3763/2009 (art. 5, c. 3) ha disposto inoltre la sospensione per 60 giorni dei contributi previdenziali e assistenziali, comprese le quote a carico di dipendenti e co-co-co, riferiti ai periodi di paga di **marzo, aprile e maggio** 2009, per le aziende e lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, che non operano nei comuni terremotati ma che **alla data del sisma** erano assistiti da un consulente del lavoro o altro professionista con domicilio professionale nei suddetti comuni.

Tale circostanza deve risultare dalla comunicazione di cui all'art. 2 del decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 09/07/08 e la data di elezione del domicilio del professionista nei comuni terremotati deve essere antecedente al 6 aprile 2009. Di tali presupposti il professionista deve fornire dichiarazione di responsabilità da allegare alla domanda di sospensione. Alla stessa va altresì allegato il mandato di assistenza che deve essere stato conferito prima del 6 aprile.

In coerenza con quanto previsto dalla circ. 59/09 per la sospensione contributiva a favore dei soggetti operanti nei comuni terremotati, sono inoltre sospesi nel suddetto periodo gli adempimenti connessi ai versamenti.

DOMESTICI E PROSECUTORI VOLONTARI

(circ. 96/09)

I datori di lavoro domestico e i proscutori volontari non rientrano fra i beneficiari delle disposizioni in esame, in coerenza peraltro con quanto stabilito dalla L. 290/06 (v. circ. 106/08).

Tuttavia, in considerazione del fatto che tali soggetti possono verosimilmente essersi trovati nelle stesse condizioni di difficoltà oggettive di effettuazione degli adempimenti, l'Inps ha concesso la possibilità di differire al **16 luglio 2009**, con pagamento in unica soluzione e senza aggravio di oneri accessori, tutte le rate in scadenza fino al 30 maggio 2009.

INDENNITÀ AI LAVORATORI AUTONOMI

(circ. 71/09)

L'OPCM 3763/2009 (art. 5, c. 2 - in attuazione del D.L. 39/2009, art. 8, lett. b) ha previsto, a decorrere dal 6 aprile 2009, un indennizzo di **800 euro mensili** per massimo **tre mesi** ad alcune categorie di lavoratori, operanti nei comuni danneggiati (individuati ai sensi dell'OPCM 3754/2009, art. 1) e che hanno dovuto sospendere l'attività a causa del sisma.

L'indennità viene erogata nell'ordine di presentazione delle domande e **non concorre** alla formazione del reddito imponibile. Il modello di domanda è allegato alla circ. 71/09.

Qualora il lavoratore riprenda l'attività, deve darne tempestiva informazione all'Inps.

Per le istruzioni contabili e procedurali v. msg 12432 del 29/05/09 e msg 14982 del 2/07/09.

BENEFICIARI

(circ. 71/09)

Sono beneficiari del suddetto indennizzo:

- i collaboratori a progetto iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata Inps, che soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:
 1. operino in regime di monocommittenza;
 2. abbiano conseguito nell'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro ed inferiore al minimale, tale che manchino almeno due mesi di copertura contributiva;
 3. abbiano sia nell'anno di riferimento, sia nell'anno precedente almeno tre mesi di copertura contributiva;
- i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;
- i lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza.

DURC

(msg 25829 del 11/11/09 - OPCM 3817, art. 21)

Ai fini del rilascio del DURC per i soggetti operanti alla data del sisma nei comuni danneggiati, si considerano i requisiti posseduti alla data del 6 aprile 2009, fatti salvi gli adempimenti ed i versamenti dovuti agli enti bilaterali. Va inoltre tenuto conto delle successive regolarizzazioni per contributi pregressi ancora dovuti alla data del 6 aprile.

INADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO

(circ. 96/09)

L'OPCM 3763/2009 (art. 5, c. 4) dispone la non applicazione delle sanzioni amministrative per inadempimenti in materia di lavoro e fiscale, per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, in scadenza dal 6 aprile al 30 giugno 2009.

La norma è applicabile anche ai soggetti non operanti nei comuni terremotati ma appoggiati a professionisti ivi residenti.

E' fatto peraltro comunque obbligo in questo periodo di trasmettere ai Centri per l'Impiego il modello "Unificato Urg", previsto dal decreto del Ministero del Lavoro del 30/10/07 per i casi di assunzione d'urgenza o di mancato funzionamento dei servizi informatici. Inoltre anche in tal caso si ritiene che l'obbligo di comunicazione debba comunque essere assolto con le modalità ordinarie alla fine del suddetto periodo.

A far data dal 1° luglio 2009 per gli inadempimenti in materia è ripristinato il regime sanzionatorio ordinario.

ESENZIONI FISCALI

(msg 15212 del 3/07/09)

L'OPCM 3763/2009 (art. 5, c. 5) ha stabilito che per sei mesi, a decorrere dal 6 aprile 2009, non concorrono alla formazione del reddito imponibile gli eventuali sussidi occasionali, erogazioni liberali o benefici di qualsiasi genere concessi da:

- datori di lavoro privati a favore di lavoratori residenti nei comuni danneggiati, identificati con il Decreto del Commissario delegato n. 3 del 16/04/09;
- datori di lavoro privati operanti nei suddetti comuni danneggiati, anche se a favore di lavoratori non residenti.

Le somme erogate pertanto non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente neanche ai fini contributivi e pensionistici.

RECUPERO CONTRIBUTI SOSPESI

(circ. 96/2009 - msg 2831 del 29/01/2010 - msg 15745 del 15/06/2010 - msg 16779 del 25/06/2010 - msg 16821 del 25/06/2010 - msg 16896 del 28/06/2010 - circ. 17/2010)

La L. 122/2010 ha previsto che il recupero dei contributi sospesi (fino al 30 giugno o 15 dicembre 2010 a seconda dei soggetti - v. **Sospensione contributiva**) decorre dal **16 gennaio 2011**, con possibilità di pagamento in **120 rate mensili**.

Per le modalità di pagamento v. istruzioni msg 15745 del 15/06/10.

Per gli Istituti di credito e assicurativi, destinatari solamente della prima sospensione da aprile a novembre 2009, le modalità di recupero restano quelle fissate dalla Finanziaria 2010 (art. 2, c. 198), ovvero con decorrenza **16 giugno 2010** e possibilità di pagamento in **60 rate mensili**.

Il pagamento dei contributi correnti è invece ripreso dal termine della sospensione, ovvero dal 16 dicembre 2009 per i contributi del mese di novembre. Tuttavia, il versamento dei contributi già scaduti alla data di emanazione del messaggio 2831 (29 gennaio 2010) è stato considerato tempestivo se effettuato entro il 16 aprile.

Per le altre sospensioni e differimenti il recupero è stato disposto in unica soluzione e senza aggravio di oneri accessori; in particolare:

- per i soggetti assistiti da professionista con domicilio professionale nei comuni terremotati i 60 giorni di sospensione decorrono dall'11 maggio (data di pubblicazione sulla G.U. dell'OPCM 3763/2009), pertanto, in armonia con le disposizioni in materia di versamenti unificati previste dai D.Lgs 241/97 e 422/98 e in assenza di ulteriori disposizioni, il termine di versamento dei contributi sospesi è stato fissato al **16 luglio 2009**;
- per il settore pubblico i contributi in scadenza al 16 aprile e quelli in maturazione dal 6 al 30 aprile andavano regolarizzati entro il **16 maggio 2009**;
- per i contributi dovuti dai datori di lavoro domestico e dai proscutori volontari in scadenza fino al 30/05/09, il termine di versamento è stato differito al **16 luglio 2009**.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO

Normativa	Soggetti	Sospensione	Recupero	Decorrenza
OPCM 3754/2009	sospensione contributiva soggetti operanti nei comuni danneggiati	dal 6 aprile al 30 novembre 2009	120 rate mensili costanti	16 gennaio 2011
OPCM 3837/2009 e 3843/2010	sospensione contributiva soggetti operanti nei comuni danneggiati (esclusi Istituti bancari e assicurativi)	dal 1° dicembre al 30 giugno 2010	120 rate mensili costanti	16 gennaio 2011
L. 122/2010	sospensione contributiva soggetti operanti nei comuni danneggiati (solo persone fisiche con redditi d'impresa o di lavoro autonomo e soggetti diversi con volume d'affari non superiore a 200.000 euro)	dal 1° luglio al 15 dicembre 2010	120 rate mensili costanti	16 gennaio 2011
OPCM 3754/2009	Istituti bancari e assicurativi	dal 6 aprile al 30 novembre 2009	60 rate mensili costanti	16 giugno 2010
OPCM 3757/2009	sospensione contributi settore pubblico	dal 6 aprile al 30 aprile 2009 (contributi di competenza ed in scadenza al 16/04)	unica soluzione	16 maggio 2009
OPCM 3763/2009	sospensione soggetti estranei assistiti da professionisti con domicilio professionale nei comuni danneggiati	dall'11 maggio all'11 luglio 2009 (contributi maturati da marzo a maggio 2009)	unica soluzione	16 luglio 2009
Circ. 96/09	datori di lavoro domestico, proscutori volontari	Fino al 30/05/09	unica soluzione	16 luglio 2009

